

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

POR Calabria FESR FSE 2014/2020

Asse 8

Azione 8.5.3 – Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda

FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE, INCLUSIONE E SVILUPPO – FROIS

(DGR n. 617 del 07/12/2018)

“FONDO MICROCREDITO - AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO” (MOI)

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

PREMESSA	4
ART. 1 FINALITÀ E RISORSE.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Base giuridica e forma dell'aiuto	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
1.4 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso	4
ART. 2 DEFINIZIONI.....	7
ART. 3 – OGGETTO DELL'AVVISO	7
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	8
ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE	9
ART. 6 – CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO	11
ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI	12
ART. 8 – INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	13
8.1 Modalità di presentazione della domanda.....	13
8.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto	14
8.3 Documentazione da allegare alla domanda	14
ART. 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
9.1 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti..	17
ART. 10 – SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO	18
ART. 11 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	18
ART. 12 – TUTORAGGIO	20
ART. 13 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO	20
ART. 14 – MODIFICHE E VARIAZIONI.....	21
ART. 15 – REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.....	21

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

ART. 16 – RENDICONTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE	21
ART. 17 – MONITORAGGIO E VERIFICHE.....	22
ART. 18 – CONTROLLI	23
ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA.....	23
ART. 20 – ALTRI CASI DI REVOCA.....	24
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI	25
21.1 Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati	25
21.2 Trattamento dei dati personali.....	26
21.3 Forme di tutela giurisdizionale	26
21.4 Rinvio	27

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PREMESSA

La Regione, con Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 07/12/2018 ha istituito, sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020, il FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE, INCLUSIONE E SVILUPPO (FROIS), ai sensi del regolamento UE n.1303/2013 art.37 – ed ha approvato lo schema di accordo di finanziamento con FINCALABRA S.p.A. ai sensi dell'art.38 par.7 regolamento ue n.1303/2013. In data 19/12/2018 è stato firmato l'Accordo di Finanziamento con il Soggetto Gestore.

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è predisposto in attuazione del “Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) e, in particolare, della Linea 1 del FROIS, Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI).

Il MOI ha come obiettivo primario di sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero la relizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti (microimprese costituite da non più di 10 anni), da parte di categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito ed in condizione di svantaggio, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

1. Le finalità sopra esposte sono perseguite attraverso il sostegno agli investimenti per la **creazione di nuove imprese o il rafforzamento di imprese esistenti** (mediante la realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali e la eventuale acquisizione di servizi).
2. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Calabria.
3. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

1.2 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di un **aiuto sotto forma di finanziamento a tasso agevolato (tasso zero)**, sulla base di una **procedura valutativa a sportello**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con quanto disposto dal **Reg. 1407/2013, “de minimis”**.

1.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per le operazioni selezionate con il presente Avviso, è pari a € 10.000.000,00.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- a) Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- d) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- e) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- f) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- g) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- h) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- i) Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- j) Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- microimprese, piccole e medie imprese;
- k) Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - l) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
 - m) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
 - n) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
 - o) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - p) Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
 - q) Integrare con normativa regionale applicabile e/o con atti amministrativi di riferimento
 - r) Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
 - s) Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020"
 - t) Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020";
 - u) Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale "CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità";
 - v) Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante "Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020";
 - w) Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
 - x) DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
 - y) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
 - z) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
 - aa) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

ART. 2 DEFINIZIONI


1. “Gestore”, Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto cui l’Amministrazione Regionale affida compiti di esecuzione dello SF FROIS, in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 38 par. 4 lett. c) del Reg. 1303/2013;
2. “Comitato di Valutazione”, soggetto collegiale competente per la deliberazione della concessione del contributo, a seguito delle attività di Valutazione presentate dalle imprese proponenti. Esso è costituito da tre componenti, di cui di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato, designati dal Soggetto gestore e scelti tra i propri Dirigenti o Funzionari;
3. “Lavoratore Svantaggiato”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; o
 - b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana); o
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; o
 - d) aver superato i 50 anni di età; o
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; o
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; o
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
4. “Lavoratore Molto Svantaggiato”: ai sensi dell’art. 2, comma 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, rientra in tale categoria chiunque soddisfi, alla data dell’assunzione, una delle seguenti condizioni:
 - a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”;

ART. 3 – OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente Avviso è volto alla realizzazione delle iniziative previste dal Fondo Microcredito. Obiettivi dell’operazione sono:

- la promozione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, anche attraverso forme di autoimpiego, per la creazione di nuova occupazione;
- favorire l’inclusione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- favorire il finanziamento delle microimprese non bancabili.

Il Fondo, pertanto, sostiene l’imprenditorialità, l’autoimpiego, l’inclusione dei soggetti svantaggiati nel

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

mercato del lavoro con la concessione di prestiti/mutui a tasso di interesse agevolato, per prestiti di importo compreso tra 5.000,00 e 35.000,00 euro erogati direttamente da Fincalabra S.p.A. per un periodo massimo di 5 anni per la restituzione senza garanzie (mutuo chirografario).

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

In linea con l'art. 1 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, i soggetti ammissibili all'operazione "Microcredito d'impresa" sono:

A) Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini del presente Avviso, sono considerati non bancabili le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie:

- I. Lavoratore "svantaggiato" ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento UE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a)** non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b)** avere una età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);
 - c)** non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d)** avere superato i 50 anni di età;
 - e)** essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f)** essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g)** appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro ed avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- II. Lavoratore "molto svantaggiato", ai sensi dell'art. 2, comma 99 Regolamento UE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
 - a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

In nessun caso, saranno considerati soggetti svantaggiati i titolari di partita IVA, i titolari di ditte individuali e gli amministratori di società anche se inattive.

Nel caso di microimprese da costituire nella forma di società/cooperativa, i requisiti soggettivi devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci o da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

B) In linea con l'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, per favorire il finanziamento delle microimprese "non bancabili", sono ammissibili a finanziamento iniziative di sviluppo imprenditoriale realizzate in una sede operativa in Calabria da parte di lavoratori autonomi o microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, per come definite dall'art. 2 dell'Allegato I del Reg. CE 651/2014¹ aventi il seguente requisito:

lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di dieci anni .

Il requisito della non bancabilità è rispettato nel caso in cui i soggetti soddisfino almeno tre dei seguenti requisiti:

- non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000,00;
- non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000,00;
- non generano un fatturato superiore a € 120.000,00 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 10.000,00);
- non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi dalla presentazione della domanda per un importo complessivo superiore a € 30.000,00.

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse le domande presentate da:

- soggetti non in possesso dei requisiti richiesti nel precedente articolo;
- società aventi forma giuridica di Società per Azioni e di Società a responsabilità limitata;
- imprese che non abbiano sede operativa in Calabria;
- imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, CCIAA;
- imprese che non si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
- imprese economicamente e finanziariamente non sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, non sufficiente a far fronte al servizio complessivo del debito; e
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o

¹ "Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;



- imprese che non abbiano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella di beneficiaria (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE.
- Coloro che si trovano in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014
- Coloro che non siano in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto
soggetti che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime de minimis, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00;
- imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio

Come previsto dai Regolamenti **sono escluse** le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- attività riguardanti il commercio al dettaglio di articoli per adulti - sexy shop (ATECO 2007, codice 47.78.94);
- attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, Sezione S divisione 94;

Sono **altresì esclusi i seguenti aiuti**:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (v. art. 1 del Regolamento).

ART. 6 – CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti concessi saranno erogati direttamente da Fincalabra S.p.A. sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

Entità: importo minimo Euro 5.000,00 - Importo massimo: Euro 35.000,00;

Durata massima: 60 mesi;

Tasso di interesse: zero;

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al 3% fisso annuo sul debito scaduto ed impagato;

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza dodici mesi dalla stipula del contratto

Periodo di utilizzo e decorrenza dei pagamenti: è previsto un periodo di utilizzo delle somme erogate non superiore a 12 mesi dalla data di stipula del contratto;

Estinzione anticipata: è possibile richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento, fermo restando il vincolo a mantenere operativa l'attività per 5 anni dal momento di concessione del finanziamento;

Modalità di pagamento: SEDA mensile;

Garanzie: al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società a responsabilità limitata semplificata e per le cooperative a responsabilità limitata semplificata alle quali potranno essere richieste garanzie, di tipo personale, anche collettive (parziali o in solido).

Considerata la tipologia dei beneficiari dell'Avviso e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" n. 1407/2013. Ai sensi di tale Regolamento e di tale Avviso, si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

o in una decisione della Commissione.

ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI

In linea con l'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione del finanziamento è finalizzata:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al 100% dei costi salariali;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Le spese per opere murarie e assimilate, finalizzate all'adeguamento e alla messa a norma dell'unità produttiva, sono ammissibili fino alla concorrenza del 40% delle spese previste.

Le spese di start-up ovvero spese di funzionamento e di gestione legate all'avvio delle attività quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie (energia, acqua, riscaldamento, spese per servizi - escluse le consulenze aventi carattere continuativo – spese per acquisti di materie prime e merci) sono ammissibili fino alla concorrenza di € 5.000,00 delle spese previste, il limite può esser superato nel caso in cui si dimostri che le spese sostenute siano direttamente connesse all'attività. Nel caso di imprese esistenti l'intera somma può esser utilizzata per sostenere le spese di gestione.

L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa, dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente, a servizio esclusivo e non promiscuo dell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione.

In base all'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

E' consentito l'acquisto di beni usati esclusivamente da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni e non da privati. Non è possibile l'acquisto di beni già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

Sono escluse dal finanziamento:

- le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile, rimborsabile o compensabile in qualunque modo;
- le spese per acquisto di immobili;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- le imposte, le tasse, le spese amministrative;
- gli ammortamenti.

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Fincalabra S.p.A., sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nel modulo di domanda e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

ART. 8 – INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Gestore del Fondo.

8.1 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere esclusivamente compilate on line pena esclusione, accedendo, previa registrazione, al sito www..... sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica.
2. la stampa della domanda, con allegata tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, datata e firmata, dovrà essere inviata, pena esclusione, entro i successivi 7 giorni lavorativi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, in plico chiuso, che dovrà riportare all'esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura "Avviso pubblico per l'accesso al FROIS linea 1 – POR Calabria FESR FSE

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

2014/2020”

al seguente indirizzo:

Fincalabra Spa – Viale Cassiodoro 58 –Settingiano - CZ

3. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

8.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande devono essere presentate a decorrere dal giorno che sarà stabilito con delibera del Comitato degli investimenti
2. La data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (procedura telematica) sarà stabilita con specifica delibera del Comitato degli Investimenti, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, e ne sarà data comunicazione sul sito web del Soggetto gestore, www.fincalabra.it. Non saranno ritenute ricevibili le domande di intervento finanziario predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento. L’Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili. A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dell’intervento finanziario di cui al presente Regolamento. Per le altre domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.
3. Ogni impresa può presentare una sola domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere oggetto di valutazione al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative: a) la domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa; b) l’impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all’intervento finanziario in precedenza accordato; c) l’impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento

8.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto

Nello specifico la documentazione obbligatoria, a pena di esclusione, da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente:

Per l’impresa esistente:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA


- b) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) copia del certificato di vigenza in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza;
- d) atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- e) dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi;
- f) modello ISEE dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) - (La mancata presentazione del Modello ISEE non comporta l'esclusione della domanda di finanziamento, ma la mancata attribuzione del relativo punteggio);
- g) dichiarazione dei redditi dell'impresa beneficiaria degli ultimi due anni o di quella altrimenti disponibile se costituita da meno di due anni; in caso di indisponibilità, si richiede la situazione economica e patrimoniale asseverata da un soggetto abilitato;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio "impresa esistente";
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime "de minimis";
- j) copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale, preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- k) modulo Antiriciclaggio;
- l) altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori
- m) centrale dei rischi Banca d'Italia dei soggetti proponenti (titolare e/o soci)

Per l'impresa non esistente:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- b) dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi, modello ISEE (La mancata presentazione del Modello ISEE non comporta l'esclusione della domanda di finanziamento, ma la mancata attribuzione del relativo punteggio);
- c) preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- d) modulo Antiriciclaggio;
- e) Documentazione attestante la riconducibilità del/i richiedente/i alla definizione di "lavoratore svantaggiato" o "molto svantaggiato"
- f) altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori
- g) centrale dei rischi Banca d'Italia dei soggetti proponenti (titolare e/o soci)

La domanda e la relativa documentazione allegata, di cui al presente articolo, dovranno essere compilate, pena esclusione, da parte di tutta compagine societaria. In caso di società, quindi, dovrà essere inserita la documentazione relativa ad ogni singolo proponente.

Per quanto riguarda le società di capitali, costituite o costituende, è fatto d'obbligo, pena esclusione, l'indicazione, nel modulo di domanda, del socio garante.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

La “dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di redditi” va obbligatoriamente compilata e presentata, pena esclusione, quando in uno degli ultimi due anni o in entrambi non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi.

Fincalabra S.p.A. potrà comunque richiedere, in sede di istruttoria, ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell’analisi dell’istanza di finanziamento.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo costituisce causa di decadenza della domanda.

Le domande pervenute incomplete si intenderanno decadute e Fincalabra S.p.A. ne darà tempestiva comunicazione, con raccomandata A/R, tramite propria posta elettronica certificata (PEC) o ricevuta a mano, ai Soggetti Proponenti.

Ogni proponente potrà presentare una sola domanda di accesso al microcredito.

ART. 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Fincalabra S.p.A. protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l'istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.

Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra S.p.A. ne farà richiesta (via mail o raccomandata) ed assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, affinché il Soggetto Proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Fincalabra S.p.A. concluderà l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.

La valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi, terminati i quali, Fincalabra S.p.A. non procederà all’istruttoria di ulteriori domande e ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti mediante comunicazione pubblicata sul sito della società.

Le istanze di finanziamento, che a conclusione dell’esame istruttorio, risulteranno complete di tutta la documentazione richiesta e in possesso dei requisiti di ammissibilità sostanziali, saranno sottoposte a valutazione attraverso l’applicazione dei punteggi e dei criteri di seguito riportati.

Criteri di valutazione	Indicatori	Punti
A - Settore economico di appartenenza dell’impresa	Produzione di beni	15
	Fornitura di servizi	10
	Commercio	5
B –	Lavoratore svantaggiato	10

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Criteria di valutazione	Indicatori	Punti
Caratteristiche del/i soggetto/i proponente/i	Lavoratore molto svantaggiato	11
	Lavoratore disabile	13
	Reddito ISEE del nucleo di appartenenza minore uguale a € 5.000	2
	Reddito ISEE del nucleo di appartenenza compreso tra € 5.000 e € 12.000	1
	Persone a carico da 1 a 3	1
	Persone a carico maggiore di 3	2
	Coerenza del profilo formativo e professionale del/i soggetto/i proponente/i	Fino a 10
C – Caratteristiche delle proposte progettuali	Coerenza e completezza del programma di investimento che si intende avviare	Fino a 15
	Cantierabilità dell’iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> - Titolo di possesso degli immobili utilizzati per attività produttiva da svolgere già in fase di presentazione della domanda di finanziamento (5 punti) - Progetti che non prevedono il rilascio di autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti (5 punti) 	Fino a 10
D – Qualità della proposta progettuale	Chiarezza espositiva (livello di dettaglio e grado di definizione dell’idea/risultato su cui si fonda la proposta).	Fino a 15

Ai fini dell’ammissibilità della domanda saranno giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, risulterà un punteggio complessivo superiore od uguale a 50 punti.

Per le imprese esistenti, invece, saranno giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, risulterà un punteggio complessivo superiore o uguale a 30 punti.

E’ prevista l’istituzione di un Comitato di valutazione, costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Soggetto gestore e scelti tra i propri Dirigenti o Funzionari, a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l’ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate, nonché dei singoli piani di impresa proposti. Le domande vengono trasmesse al Comitato di Valutazione per le conseguenti deliberazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione.

9.1 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

Il Soggetto Gestore, dopo la delibera del Comitato di Valutazione, e previo espletamento degli obblighi previsti in materia alimentazione e consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato, comunica, a mezzo PEC o raccomandata o mail con avviso di ricevimento, all’impresa richiedente la concessione del contributo, oppure l’inammissibilità della domanda di contributo con indicazione delle relative motivazioni.

1. Nel caso di concessione del contributo, il Gestore richiede al Beneficiario l’invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, di cui al

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

successivo art. 10. La documentazione deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di documentazione.

2. Nel caso di mancata concessione, il beneficiario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà produrre delle controdeduzioni che saranno vagliate da Fincalabria SpA.

ART. 10 – SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO



1. Il beneficiario, entro i termini di cui al precedente paragrafo, trasmette la documentazione richiesta per la sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, ed in particolare:
 - a) la documentazione necessaria per l’acquisizione della documentazione antimafia, ove prevista;
 - b) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto (solo per le società);
 - c) Copia dell’Atto costitutivo dell’eventuale associazione fra professionisti;
 - d) Copia documento di identità del titolare ed in caso di società di tutti i soci
 - e) Copia del titolo di disponibilità della sede
 - f) Certificato CCIAA
 - g) Attribuzione Partita Iva
2. In caso di mancata trasmissione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Gestore avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al Paragrafo precedente non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
3. Il Gestore verifica la documentazione prodotta dal beneficiario.
4. Il Gestore procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e, nel caso di imprese esistenti, la regolarità del DURC (in caso di posizioni irregolari il pagamento o l’impegno deve essere stato formalizzato prima della presentazione della domanda).
5. A seguito di positiva verifica della documentazione, il Gestore procede con la convocazione del beneficiario per la sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo o con la trasmissione via PEC per la firma digitale (la mancata sottoscrizione nei termini sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso).

ART. 11 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Nel caso di ammissione, il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un Atto di Adesione ed Obbligo cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma d’investimento finanziato.

Gli atti di adesione ed obbligo prevederanno, tra l’altro, in ogni caso, i seguenti obblighi per i Soggetti Beneficiari:

- per le imprese costituenti: obbligo di costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento;
- per le imprese esistenti: attestare che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del contratto di finanziamento, gli aiuti *de minimis* complessivi ricevuti nel triennio,

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano l'importo di Euro 200.000,00, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1047/2013;

- realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- realizzare l'intervento entro 12 mesi dalla stipula del contratto;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento secondo le modalità indicate nei successivi punti;
- consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo fino al 31/12/2026;
- richiedere al Gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, secondo le modalità prescritte nell'avviso pubblico;
- rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria e/o dal Gestore a tal fine;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dal Gestore, dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo;
- mantenere la sede oggetto di finanziamento fino alla completa restituzione del finanziamento stesso;
- obbligo di mantenere copia, per una durata di almeno 10 anni dalla concessione del finanziamento, di tutta la documentazione amministrativa e fiscale, adottando una contabilità separata riferita al finanziamento percepito al fine di consentire un più agevole riscontro delle spese oggetto di intervento di microcredito;
- obbligo di non trasferire o alienare, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquisite tramite l'intervento del Fondo;
- impossibilità, per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, di variare il codice ATECO del soggetto proponente con un nuovo codice non ammissibile;
- obbligo a svolgere l'attività agevolata per tutta la durata del finanziamento;
- applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle norme in materia di lavoro e dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- obbligo di rispettare le modalità di monitoraggio comunicate dal Soggetto Gestore;
- garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto previsto al par. 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
- rendersi disponibili, fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l'effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- obbligo a non effettuare variazioni del conto corrente dedicato senza preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra S.p.A..

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Fincalabra S.p.A., a mezzo Raccomandata A/R, tramite propria posta certificata (PEC) o ricevuta a mano, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione, in un'unica soluzione, della quota di capitale non rimborsata.

Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità rispetto ai singoli interventi.

In nessun caso è consentita la cessione, sotto qualsiasi forma effettuata, dell'attività d'impresa durante il periodo intercorrente tra la domanda di finanziamento e la complessiva ed integrale restituzione dello stesso.

ART. 12 – TUTORAGGIO

Nella fase di avvio dell'iniziativa, il Beneficiario usufruirà di un servizio di supporto ed assistenza "tutoraggio", fornito da Fincalabra S.p.A, con l'intento di affiancarlo nel percorso di costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o di avvio del progetto richiesto, allo scopo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate. Il tutoraggio sarà fornito fino alla realizzazione dell'investimento.

Le attività di tutoraggio consisteranno in momenti help-desk informativi e di assistenza nell'implementazione dell'investimento e nell'adempimento degli obblighi di rendicontazione.

ART. 13 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico per un importo pari all'80% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula del contratto, e previa presentazione di richiesta con allegati:

- certificato di vigenza e di iscrizione alla CCIAA (ove prevista),
- copia titolo attestante la disponibilità della sede oggetto del programma d'investimenti proposto.

Alla richiesta di erogazione dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata:

- documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa; il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
- SEDA, per la restituzione delle rate del finanziamento;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- Il saldo sarà erogato dopo la presentazione della rendicontazione del finanziamento come previsto nell'art.16

ART. 14 – MODIFICHE E VARIAZIONI

Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento del Fondo, dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.

In caso di approvazione della domanda di finanziamento, le spese ammissibili elencate dal soggetto proponente nel modello di presentazione della domanda potranno essere modificate e/o rimodulate:

- in misura minore del 20%, previa comunicazione e giustificazione delle modifiche a Fincalabra S.p.A.;
- in misura maggiore del 20%, solo previa autorizzazione di Fincalabra S.p.A. che si riserva di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche presentate.

La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non potrà essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.

Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice ATECO attribuito al Soggetto Proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.

In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decadrà dal relativo beneficio.

ART. 15 – REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per l'esecuzione del programma di spesa agevolato.

Il termine ultimo per la conclusione delle attività di investimento da parte dei destinatari finali, è fissato in 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 16 – RENDICONTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa, corredata della scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate, dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:

- siano state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

materia fiscale;

- siano stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
- non siano state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero, se sono state ottenute, su quali spese ed in quale misura);
- non siano stati ottenuti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento e le medesime voci di spesa;
- siano rispettate le condizioni per la concessione di aiuti in regime de minimis.

Alla scheda riepilogativa degli investimenti dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- a) copia delle fatture relative all'intero finanziamento concesso (100%) annullate con apposta la seguente dicitura *Documento contabile finanziato a valere sul _____ ammesso per l'importo di euro _____* ”;;
- b) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato ... per l' 80% del finanziamento già erogato);
- c) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori per l' 80% del finanziamento già erogato.

Fincalabra SpA, successivamente alla presentazione della rendicontazione, procederà con una visita di monitoraggio al fine di accertare la reale esistenza dell'attività, e la reale realizzazione dell'investimento. Successivamente a tale verifica si potrà procedere con l'erogazione del saldo del finanziamento.

Fincalabra potrà richiedere copia dello stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati sul saldo del finanziamento.

La Regione o Fincalabra S.p.A. si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino a 10 anni dall'erogazione del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati, al fine di controllare l'ammissibilità degli investimenti, il rispetto dei requisiti in materia di Aiuti di Stato, la sana gestione finanziaria e più in generale il rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento concesso.

ART. 17 – MONITORAGGIO E VERIFICHE

Fincalabra S.p.A. assicurerà, per la durata del finanziamento, la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario all'atto della concessione del

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione. Fincalabra S.p.A. assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di finanziamento presentate complete della documentazione di supporto;
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti de minimis percepiti;
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal beneficiario e relative condizioni contrattuali.


I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

ART. 18 – CONTROLLI

1. Il Gestore e la Regione Calabria si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dall'Atto di Adesione ed Obbligo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. Il Gestore e la Regione Calabria rimangono estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo fino al 31/12/2026.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla **revoca totale del Contributo e al recupero delle somme già erogate**.

ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c) mancata o inadeguata produzione della documentazione prevista per la firma del contratto ;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- d) esito negativo delle verifiche di cui all'art. 10;
- e) mancata sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo nei termini ;
- f) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

ART. 20 – ALTRI CASI DI REVOCA

Sono motivi di revoca totale del Contributo:

- fallimento dell'attività imprenditoriale;
- grave inadempimento del Soggetto beneficiario rispetto alle obbligazioni contenute nel presente Avviso e nel relativo contratto di finanziamento;
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalle norme vigenti per il diritto al lavoro dei disabili;
- risulti violata la normativa regionale in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- mancato pagamento di 6 (sei) rate anche non consecutive;
- l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
- la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
- l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave).

Il Soggetto Gestore dovrà porre in essere tutte le verifiche tecniche, amministrative e finanziarie per accertare l'esatto adempimento del Soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso e nel relativo contratto di finanziamento.

Il provvedimento di revoca costituisce in capo al Gestore, il diritto ad esigere l'immediato recupero del Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione, maggiorate di un interesse pari al 3% fisso sul debito residuo.

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Gestore, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

procedura di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Il Gestore, qualora ritenga esaustivi le motivazioni o la documentazione prodotta, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.

Al contrario, qualora il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme. Nel caso di mancato pagamento delle rate di mutuo la procedura di revoca potrà essere archiviata solo se, entro i 30 giorni, il beneficiario procederà a bonificare sul conto del Soggetto Gestore l'importo relativo alle rate scadute.

Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

21.1 Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

Il Soggetto beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo. E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato con fondi rivenienti dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile sul proprio sito web una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso. Il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto. Il beneficiario dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Regolamento Operativo, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria e/o del Soggetto gestore. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'ottenimento dell'intervento finanziario comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati riportato nell'

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it e sul sito web della Regione Calabria. Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:@fincalabra.it.

21.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'Amministrazione regionale e/o al Soggetto gestore, quali Titolari del trattamento nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire ai Titolari - Amministrazione regionale e/o Soggetto gestore - la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in loro possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato per ottemperare a specifici obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.

Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

I dati non saranno trasferiti all'estero, nè diffusi, eccetto alcune informazioni dei beneficiari che possono essere soggette a pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione regionale e/o sul sito Società trasparente del Soggetto gestore, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso.

Ai fini del presente Avviso, **Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A.**, con sede in Località Campo snc – 88040 Settingiano (Catanzaro). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

S.p.A., è raggiungibile all'email privacy@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, revocare il consenso, se richiesto, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all'autorità di controllo.

21.3 Forme di tutela giurisdizionale

Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso amministrativo al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

21.4 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.